Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 febbraio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . Pag. 682

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 41.
Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri Pag. 682

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 42.
Modificazione dell'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina Pag. 683

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 43.
Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 . . Pag. 683

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44.
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, bestiame, cauzioni, film, guasti alle macchine e malattie . Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della provincia di Chieti . Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.
Autorizzazione alla Banca popolare di Marostica (Vicenza) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Marostica e di Nove (Vicenza). Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1953.
Approvazione di nuove condizioni generali di polizza, relative all'assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino Pag. 685

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 4 febbraio 1953.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Rovigo. Pag. 685

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 686

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna . . . Pag. 686
Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso) Pag. 686

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi Pag. 686

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 686
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa . . . Pag. 687
Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959) . . . . Pag. 687

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura . . . . . Pag. 687
Divieti di caccia e uccellagione . . . Pag. 688
Divieto di pesca, comunque esercitata, nel lago della Maddalena in comune di Argentera (Cuneo) . . . Pag. 688

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa italo-equatoriana di colonizzazione, con sede in Verona . . Pag. 688
Scioglimento della Società cooperativa edile « La Risorgente », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 688

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950 . . Pag. 688

Ministero della difesa-Marina:
Concorso per titoli a centoquarantasette posti di tenente di vascello nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore . . . Pag. 688
Concorso per titoli a centotre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore . . . Pag. 690
Concorso per titoli a quarantasei posti di capitano nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale . . . Pag. 691
Concorso per titoli a trentatre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale . . . Pag. 692

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 693

Ministero del tesoro: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1952 Pag. 694

Prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como. Pag. 694

Prefettura di Pescara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara Pag. 695

Prefettura di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova Pag. 695

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1952
Registro n. 63 Presidenza, foglio n. 139

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROSSI Aurelio di Ausonio e di Maria Giaccone da Pamparato (Cuneo), classe 1917, capitano di artiglieria s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione dimostrando di possedere esimie doti di animatore, di organizzatore di comandante e di combattente. Capo di Stato Maggiore di una Divisione partigiana rendeva segnalati servizi durante duri rastrellamenti effettuati da truppe germaniche nell'inverno del 1944. Assumeva, poi, il comando di una Brigata e particolarmente si distingueva per decisione, per iniziativa e per coraggio nei combattimenti della Val Casotto e nelle giornate insurrezionali. — Valcasotto (Cuneo), aprile 1944-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

FARRUGGIO Luigi Armando fu Giuseppe e di La Mattina Gaetana da Campobello di Licata (Agrigento), classe 1914, maresciallo capo CC., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione molto distinguendosi, nelle organizzazioni sorte nella capitale, per intelligente e redditizia attività svolta nel campo del controspionaggio, del sabotaggio e del controsabotaggio. Particolare menzione merita la opera da lui svolta per impedire il danneggiamento degli impianti di Santa Rosa e nell'effettuare un ben riuscito sabotaggio sulla linea ferroviaria di Bracciano. — Zona di Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

GRASSI Renzo fu Lionello e di Ersilia Ghionzoli da Firenze, classe 1916, maresciallo A.A. 3ª classe, partigiano combattente. — Ardito e deciso combattente della lotta di liberazione particolarmente si distingueva in duri scontri a fuoco contro truppe tedesche in quel di Firenze. Dopo aver organizzato e bravamente mantenuto un caposaldo sulla via Bolognese, assolveva un difficile compito di rifornimento, spostando i suoi uomini sotto l'aggiustato tiro delle artiglierie nemiche. Ferito continuava a tenere il comando fino al completo assolvimento della missione. — Firenze, 18 agosto-24 agosto 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

SPITZER Luigi di N.N. e di Maria Spitzer da Maia Bassa Merano (Bolzano), classe 1908, brigadiere CC. partigiano combattente. — Dopo l'armistizio in difficili circostanze sapeva mantenersi fedele affrontando, con fermo animo, i seri pericoli conseguenti all'atteggiamento assunto. Riuscito audacemente ad evadere dalle carceri di Marsiglia e rientrato a Firenze, si arruolava in una brigata partigiana. Particolarmente si distingueva nel duro combattimento di Vallemagna-Monte Giovi, quando, messosi alla testa di pochi superstiti, contrattaccava con grande slancio un reparto tedesco respingendolo in disordine ed infliggendogli serie perdite. — Vallemagna-Monte Giovi (Firenze), 29 giugno 1944.

RICCIARDI Natale fu Nicola e fu Rosa Segreto da Patti (Messina), classe 1902, maresciallo maggiore CC., partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione, molto distinguendosi nelle formazioni partigiane aretine per capacità di organizzatore, di animatore e di comandante. Rendeva servizi altamente apprezzati nel campo informativo, attraversando anche le linee per espletare le sue missioni. In combattimento e nelle esecuzioni di numerose azioni di sabotaggio, forniva sicure prove di valore. — Zona di Arezzo, ottobre 1943.

(5856)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 41.

Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli studi con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e di formare le graduatorie.

Ciascuna commissione è nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande.

Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.

Art. 2.

Il comma terzo dell'art. 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, nella formulazione stabilita dall'art 1 del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi

ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza ».

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che devono essere scelti tutti nella stessa sede del Provveditorato, è dovuto il compenso stabilito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Lo stesso trattamento spetta ai componenti le commissioni che hanno funzionato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il compimento delle operazioni indicate nell'art. 1 relative all'anno scolastico 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 42.

Modificazione dell'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 43.

Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue L. 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

All'onere sopraindicato verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con i fondi stanziati al capitolo n. 154 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 44.

Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — ZOLI — SCELBA — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, bestiame, cauzioni, film, guasti alle macchine e malattie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 6 dicembre 1947 e 20 maggio 1948, con i quali la Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, trasporti, grandine, cristalli e vendite rateali;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di estendere l'esercizio assicurativo ai rami cauzioni, guasti alle macchine, malattie, bestiame, aeronautica e film;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Trinacria » con sede in Catania, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, bestiame, cauzioni, film, guasti alle macchine e malattie.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 febbraio 1931, con il quale la Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti, venne autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Chieti;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1849, con il quale la Cassa di risparmio di Guardiagrele fu incorporata nella Cassa di risparmio Marrucina di Chieti, la cui denominazione venne pertanto modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Chieti »;

Vista la domanda della predetta Cassa di risparmio della provincia di Chieti per esser autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nei restanti Comuni della provincia di Chieti;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Chieti è autorizzata a compiere in tutto il territorio della provincia di Chieti operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MARTINELLI

(549)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

Autorizzazione alla Banca popolare di Marostica (Vicenza) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Marostica e di Nove (Vicenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Marostica (Vicenza);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Marostica, in provincia di Vicenza, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Marostica e di Nove (Vicenza) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: MARTINELLI

(550)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1953.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza, relative all'assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, relative alle assicurazioni sulla vita umana in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza relative all'assicurazione sulla vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 5 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(700)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 4 febbraio 1953.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e della Associazione nazionale dei Consorzi provinciali per le carni (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo 18 ottobre 1945 emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott Vincenzo Tommasone;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento, presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni, delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 16 dicembre 1948 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Rovigo;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 20 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo n. 4 del 12 luglio 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione e richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	1.566.593,01
Debitori	»	663.430,10
Immobilizzi	»	298.502 —
Totale	L.	2.528.525,11

Passivo liquidato

Creditori	L.	698.248,95
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	473.851,20
b) altri oneri	»	460.026,96
Totale	L.	1.632.127,11
Avanzo	»	896.398 —
Totale	L.	2.528.525,11

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Rovigo è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 luglio 1948 del Co.Pro.Ma. di Rovigo deliberato dal commissario liquidatore con un saldo attivo di L. 896.398.

Art. 3.

Il saldo attivo indicato al precedente articolo affluisce, a cura del commissario liquidatore, al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto Ministeriale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Rovigo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 4 febbraio 1953

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Park F. Wollam, Vice console degli U. S. A. a Napoli.

(594)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert J. Martens, Vice console degli U. S. A. a Napoli.

(595)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Demetrios Gherassimos Inglessis, Vice console di Gran Bretagna a Milano.

(598)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. W. B. Parkin, Vice console di Gran Bretagna a Palermo.

(600)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ralph Cornwaillis Stevenson, Console generale di Gran Bretagna a Napoli con giurisdizione sulle regioni della Campania, Basilicata, Calabria e Puglie.

(601)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Julio Agostinho de Oliveira, Console del Brasile a Palermo con giurisdizione sulle regioni della Sicilia e sulle provincie di Reggio Calabria e Catanzaro.

(609)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Itajuba de Almeida Rodrigues, Vice console del Brasile a Genova con giurisdizione sulle regioni della Liguria e della Valle d'Aosta, e sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

(610)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 30 gennaio 1953, n. 636, il dott. ing. Pietro Luigi La Monica è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, in sostituzione dell'ing. Francesco Cacciato, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(660)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 24 ottobre 1952, n. 1256, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale del fiume Musestre distinta in catasto del comune di Roncade (Treviso) alla sezione *B*, foglio VIII, mappali 172 e 188, della superficie complessiva di ettari 0.15,00 ed indicata nell'estratto catastale in data 22 marzo 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(566)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cini Angelo di Settimio, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 66-FI.

(714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	639 —
» Firenze	624,90	638,50
» Genova	624,90	640,50
» Milano	624,91	638,25
» Napoli	624,90	638 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	638,375
» Torino	624,90	640 —
» Trieste	—	—
» Venezia	624,90	640 —

Media dei titoli del 13 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,375
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 3 % lordo	79 —
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,10
Id. 5 % 1936	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 638,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEI DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	171552	Gangemi Italia di Alfio moglie di Scirè Salvatore fu Sebastiano, dom. a Catania, vincolata per dote	16.000 —
Cons. 4,50%	14897	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo) pel Legato don Lorenzo Gautieri	189 —
Id.	14896	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo)	1.566 —
Cons. 3,50% (1902)	24505	Come sopra	17,50
Id.	17101	Come sopra	52,50
Id.	32880	Come sopra	7 —
Rendita 5% (1935)	187077	Ente comunale di assistenza di Martiniana Po (Cuneo)	50 —
Cons. 3,50% (1906)	420120	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo)	105 —
Id.	701244	Come sopra	7 —
Id.	314717	Come sopra	24,50
Id.	844216	Come sopra (vincolata)	63 —
Id.	263071	Congregazione di carità di Martiniana Po (Cuneo)	10,50
P. R. 3,50% (1934)	498749	Come sopra	248,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5% (1959).

Numero del titolo provvisorio: 487906, serie B — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione di tesoreria provinciale di Forlì - Persona che ha denunziato il titolo: Gurioli Vincenzo fu Carlo, domiciliato in Castrocaro, località Aia Maiolani, Forlì — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(293)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953 - 30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Castel San Pietro, località bandita di Maleto (Bologna), dell'estensione di ettari 524, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Sillaro;
est: rio Beccara e crinale;
sud: strada comunale e crinale da Villa Vignola a Monte Spaduro;
ovest: scorciatoia da Monte Spaduro al torrente Sillaro.

Per il periodo 1° luglio 1953 30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Portomaggiore (Ferrara), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: scolo Bolognese;
est: scolo Moraro e condotto Galavronara e proprietà Ragioni e Guassoni;
sud-est: strada comunale Villa;
sud: condotto consorziale Pero;
ovest: strada Portoni e strada per Bandissolo.

(677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 500 circa, compresa nei comuni di Fossano e Salmour, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Fossano-Salmour-Narzole, dal ponte sul fiume Stura al bivio della strada comunale per Benevagienna; detta strada fino all'incrocio della strada comunale Trinità-Salmour; detta strada fino al bivio della strada comunale Salmour-Benevagienna (Madonnina); Cascina Morra; rivo della Fontana; rivo delle Pietre; sponda destra del fiume Stura, dallo sfocio del rivo delle Pietre al ponte della strada provinciale Fossano-Salmour-Narzole.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 120, compresa nel comune di Melzo delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale per Pioltello;
sud: linea ferroviaria Milano-Venezia;
est: strada privata Triulzi;
ovest: strada campestre Rigolone.

(655)

Divieto di pesca, comunque esercitata, nel lago della Maddalena in comune di Argentera (Cuneo)

Nel lago della Maddalena, sito nel comune di Argentera (Cuneo), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

Il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà ad apporre lungo le rive del suddetto lago dei cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Divieto di pesca ».

Detto Consorzio provvederà, inoltre, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(678)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa italo-equatoriana di colonizzazione, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1953, la Società cooperativa italo-equatoriana di colonizzazione, con sede in Verona, costituita con atto in data 10 agosto 1946 del dott. Icilio De Trombetti, notaio residente a Isola della Scala, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(579)

Scioglimento della Società cooperativa edile « La Risorgente », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1953, la Società cooperativa edile « La Risorgente », con sede in Roma, costituita con atto 23 ottobre 1946 a rogito del notaio Francesco Pocaterra, in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Profumi.

(577)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 giugno 1951, n. 15491, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Boghlich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:
Venturi dott. Pietro, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Sartori dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:
Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Treviso, ad eccezione delle prove pratiche che dovranno aver luogo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(725)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli a centoquarantasette posti di tenente di vascello nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ed in particolare l'art. 25 della stessa legge;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 147 Tenenti di Vascello del ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 151. — BONATI

Notificazione di concorso a centoquarantasette posti di tenenti di vascello nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 147 posti di Tenente di Vascello nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

Art. 2.

I limiti di età per la iscrizione nel ruolo speciale del s.p.e. nel grado di Tenente di Vascello sono fissati a 52 anni.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte del ruolo speciale di complemento del Corpo di Stato Maggiore di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 e successive modificazioni, e che abbiano otto anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono essere ammessi altresì i Capitani di Corvetta che fanno parte o abbiano fatto parte del predetto ruolo speciale di complemento.

I Capitani di Corvetta i quali siano nominati Tenenti di Vascello dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della Commissione Ordinaria di Avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Art. 4.

I concorrenti devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) risultare di buona condotta politica e privata;

b) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

La visita medica avrà luogo nella località ed alla data che saranno comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Ultimati gli accertamenti sanitari il segretario della Commissione di cui al seguente articolo 7 comunicherà ai concorrenti l'esito di tali accertamenti provvedendo eventualmente per la restituzione dei documenti agli interessati.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'articolo 6, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina — Direzione Generale degli ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico — entro il 40° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta e che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la Difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

2) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a Tenente di Vascello, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

3) copia del foglio matricolare;

4) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

5) originale o copia dei titoli di studio eventualmente posseduti o di altri titoli che il concorrente ritenga di esibire.

Il documento indicato al numero 2 dovrà essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la Difesa e sarà composta come segue:

a) un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello: presidente;

b) due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore: membri.

Della Commissione fa parte con funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'8°.

Art. 8.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

15 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 9.

Agli ufficiali che ottengano la nomina nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo di Stato Maggiore, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma dal successivo articolo 10 è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 10.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali del ruolo speciale nel Corpo di Stato Maggiore, previsto dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa Ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento del Corpo di Stato Maggiore, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano stati nomi-

nati ufficiali del ruolo speciale previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, saranno ricollocati nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 12.

Copia della presente notificazione potrà essere richiesta al Ministero della Difesa Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico).

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(727)

Concorso per titoli a centotre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ed in particolare l'art. 25 della stessa legge;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 103 ufficiali subalterni del ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 152. — BONATI

Notificazione di concorso a centotre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 103 posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo dello Stato Maggiore.

Art. 2.

La graduatoria di merito, compilata secondo i criteri fissati al successivo articolo 9, sarà unica per tutti i partecipanti al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui al successivo articolo 6 dovranno essere compilate senza indicare il grado da conseguire.

I partecipanti al concorso conseguiranno la nomina nel grado di Sottotenente di Vascello o Guardiamarina a seconda del periodo di servizio che abbiano prestato.

Art. 3.

I limiti di età per la iscrizione nel ruolo speciale del s.p.e. nel grado di Sottotenente di Vascello e Guardiamarina sono fissati a 50 anni.

Art. 4.

Al concorso possono partecipare gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte del ruolo speciale di complemento nel Corpo dello Stato Maggiore di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 e successive modificazioni.

La nomina nel grado di Sottotenente di Vascello o quella nel grado di Guardiamarina può essere riconosciuta a seconda che i concorrenti abbiano prestato rispettivamente 6 o 5 anni di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 5.

I concorrenti devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni

a) risultare di buona condotta politica e privata;

b) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

La visita medica avrà luogo nella località ed alla data che saranno comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Ultimati gli accertamenti sanitari il segretario della Commissione di cui al seguente articolo 8 comunicherà ai concorrenti l'esito di tali accertamenti provvedendo eventualmente per la restituzione dei documenti agli interessati.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'articolo 7, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina — Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico — entro il 40° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta e che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la Difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

2) certificato di stato libero: se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina ad ufficiale subalterno nel Corpo dello Stato Maggiore, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento.

3) copia del foglio matricolare.

4) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

5) originale o copia dei titoli di studio eventualmente posseduti o di altri titoli che il concorrente ritenga di esibire.

Il documento indicato al numero 2 dovrà essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la Difesa e sarà composta come segue

a) un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello: presidente;

b) due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore: membri.

Della Commissione fa parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario delle carriera amministrativa di grado non superiore all'8°.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati.

a) benemerenze di guerra,

— ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
15 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono così suddivisi

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 10.

Agli ufficiali che ottengano la nomina nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo di Stato Maggiore, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa Ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 11 è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 11.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali del ruolo speciale nel Corpo di Stato Maggiore, previsto dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa Ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento del Corpo di Stato Maggiore, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano stati nominati ufficiali del ruolo speciale previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952 n. 2386, saranno ricollocati nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 13.

Copia della presente notificazione potrà essere richiesta al Ministero della Difesa Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico).

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(728)

Concorso per titoli a quarantasei posti di capitano nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ed in particolare l'art. 25 della stessa legge;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 46 Capitani del ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 153. — BONATI

Notificazione di concorso a quarantasei posti di capitano nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 46 posti di Capitano nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Art. 2.

I limiti di età per la iscrizione nel ruolo speciale del s.p.e. nel grado di Capitano sono fissati a 52 anni.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte del ruolo speciale di complemento del Corpo del Genio Navale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 e successive modificazioni, e che abbiano otto anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono essere ammessi altresì i maggiori che fanno parte o abbiano fatto parte del predetto ruolo speciale di complemento.

I maggiori i quali siano nominati capitani del ruolo speciale di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della Commissione Ordinaria di Avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Art. 4.

I concorrenti devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) risultare di buona condotta politica e privata;

b) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

La visita medica avrà luogo nella località ed alla data che saranno comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Ultimati gli accertamenti sanitari il segretario della Commissione di cui al seguente articolo 7 comunicherà ai concorrenti l'esito di tali accertamenti provvedendo eventualmente per la restituzione dei documenti agli interessati.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'articolo 6, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina — Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Guridico — entro il 40° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta e che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la Difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

1) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

2) certificato di stato libero: se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a Capitano, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento.

3) copia del foglio matricolare;

4) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

5) originale o copia dei titoli di studio eventualmente posseduti o di altri titoli che il concorrente ritenga di esibire.

Il documento indicato al numero 2 dovrà essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la Difesa e sarà composta come segue:

a) un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello ovvero un ufficiale generale o colonnello del Corpo del Genio Navale: presidente;

b) un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di Stato Maggiore, un ufficiale superiore del Corpo del Genio Navale: membro;

c) un ufficiale superiore del Corpo del Genio Navale: membro.

Della Commissione fa parte, con funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'8°.

Art. 8.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartito come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

15 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionale in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 9.

Agli ufficiali che ottengano la nomina nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio Navale è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa Ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 10, è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 10.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali del ruolo speciale nel Corpo del Genio Navale, previsto dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa Ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento del Corpo del Genio Navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano stati nominati ufficiali del ruolo speciale previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n 2386, saranno ricollocati nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 12.

Copia della presente notificazione potrà essere richiesta al Ministero della Difesa Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico).

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(729)

Concorso per titoli a trentatre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ed in particolare l'art. 25 della stessa legge;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 33 ufficiali subalterni del ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 154. — BONATI

Notificazione di concorso a trentatre posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 33 posti di ufficiale subalterno nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale.

Art. 2.

La graduatoria di merito, compilata secondo i criteri fissati al successivo articolo 9, sarà unica per tutti i partecipanti al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui al successivo articolo 6 dovranno essere compilate senza indicare il grado da conseguire.

I partecipanti al concorso conseguiranno la nomina nel grado di Tenente del Genio Navale o di Sottotenente del Genio Navale a seconda del periodo di servizio che abbiano prestato.

Art. 3.

I limiti di età per la iscrizione nel ruolo speciale del s.p.e. nel grado di Tenente e Sottotenente del Genio Navale sono fissati a 50 anni.

Art. 4.

Al concorso possono partecipare gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte del ruolo speciale di complemento del Corpo del Genio Navale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098 e successive modificazioni.

La nomina nel grado di Tenente del Genio Navale o quella nel grado di Sottotenente del Genio Navale può essere riconosciuta a seconda che i concorrenti abbiano prestato rispettivamente 6 o 5 anni di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 5.

I concorrenti devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) risultare di buona condotta politica e privata;

b) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

La visita medica avrà luogo nella località ed alla data che saranno comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Ultimati gli accertamenti sanitari il segretario della Commissione di cui al seguente articolo 8 comunicherà ai concorrenti l'esito di tali accertamenti provvedendo eventualmente per la restituzione dei documenti agli interessati.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'articolo 7, dovranno pervenire al Ministero della Difesa-Marina — Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militare e Scientifici Divisione Stato Giuridico — entro il 40° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta e che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la Difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

2) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina ad ufficiale subalterno nel corpo del Genio Navale, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento,

3) copia del foglio matricolare;

4) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

5) originale o copia dei titoli di studio eventualmente posseduti o di altri titoli che il concorrente ritenga di esibire

Il documento indicato al numero 2 dovrà essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la Difesa e sarà composta come segue:

a) un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello ovvero un ufficiale generale o colonnello del corpo del Genio Navale: presidente;

b) un ufficiale superiore del Corpo di Stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di Stato Maggiore, un ufficiale superiore del Corpo del Genio Navale: membro;

c) un ufficiale superiore del Corpo del Genio Navale: membro.

Della Commissione fa parte, con funzioni di segretario, enza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'8°.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

15 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 10.

Agli ufficiali che ottengano la nomina nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio Navale, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la Cassa Ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 11 è devoluto allo Stato Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 11.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali del ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, previsto dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa Nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa Ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento del Corpo del Genio Navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano stati nominati ufficiali del ruolo speciale previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, saranno ricollocati nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 13.

Copia della presente notificazione potrà essere richiesta al Ministero della Difesa Marina (Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico).

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(730)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua e letteratura francese » nei licei scientifici (classe di concorso VII A), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 1° agosto 1952, n. 177, al n. 17 di graduatoria, pag. 2864, in luogo di: « Barni Lilia fu Alessandro » leggasi « Sarni Lilia fu Alessandro ».

(744)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (17 febbraio 1953) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e per titoli a quattro posti di incisore in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1952 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, è prorogato al 15 aprile 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 233. — GRIMALDI

(735)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero in data 31 dicembre 1951, con il quale è stato bandito il concorso a tredici posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20423.2/10748 in data 11 luglio 1952, con il quale è stata costituita la relativa Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alla premessa, nell'ordine come appresso indicato

N.	Nominativo		Punti	
1.	Coduri Gianfranco	punti	58,041	su 100
2.	Volpati Carlo	»	57,625	»
3.	Malagoli Alberto	»	57,020	»
4.	Zaccaria Paolo	»	56,781	»
5.	Della Cioppa Salvatore	»	55,500	»
6.	Gavazzoli Lino	»	55,208	»
7.	Soldini Gianluigi	»	54,916	»
8.	Ape Raffaele	»	54,875	»
9.	Annunziata Giuseppe	»	54,833	»
10.	Tagliaferri Siro	»	54,520	»
11.	Mauri Livio	»	54,416	»
12.	Sileci Rosario	»	53,750	»
13.	Clerici Enrico	»	53,729	»
14.	Cari Andrea	»	53,708	»
15.	Grampone Donato	»	53,416	»
16.	Fiorentini Ernesto	»	53,354	»
17.	Fappani Vittore	»	53,083	»
18.	Chiolini Francesco	»	52,562	»
19.	Franceschelli Riccardo	»	52,333	»
20.	Santini Mario	»	52,829	»
21.	Peracchio Aldo	punti	52,208	su 100
22.	Romanelli Elio	»	51,950	»
23.	Acone Feliciano	»	51,812	»
24.	Meschi Emilio, nato il 21 gennaio 1920	»	51,666	»
25.	Bassi Achille, nato il 4 luglio 1920	»	51,666	»
26.	Peyron Roberto	»	51,625	»
27.	Baranzini Daniele	»	51,541	»
28.	Candela Girolamo	»	51,250	»
29.	Mussato Enrico	»	51,166	»
30.	Bassi Gianmansueto	»	50,677	»
31.	Marchisio Domenico	»	50,666	»
32.	De Gregorio Vincenzo, nato nel 1901	»	50,416	»
33.	Fara Gioacchino, nato nel 1912	»	50,416	»
34.	Simeoni Amelio	»	50,312	»
35.	Galli Bernardo	»	50,291	»
36.	Sironi Pier Luigi	»	50,250	»
37.	Bassini Enrico	»	50,083	»
38.	Paracchini Ambrogio	»	49,879	»
39.	Bianchi Max, ex combattente	»	49,833	»
40.	Pozzi Antonio	»	49,833	»
41.	Rapanà Salvatore	»	49,666	»
42.	Antonelli Ettore, nato nel 1921	»	49,500	»
43.	Origoni Alberto, nato nel 1923	»	49.500	»
44.	Neri Luigi	»	49,416	»
45.	Pacia Antonello	»	49,333	»
46.	Soldani Walter, nato nel 1919	»	49,250	»
47.	Tamburelli Andrea, nato nel 1923	»	49,250	»
48.	Fincato Gastone	»	49,208	»
49.	Fiocchi Angelo	»	49,187	»
50.	Fertitta Francesco	»	49,166	»
51.	Brondolo Ernesto	»	48.625	»
52.	Turati Alessandro	»	48.583	»
53.	Capresi Varno	»	48,541	»
54.	Micalesco Claudio	»	48,500	»
55.	Orsolini Claudio	»	48,250	»
56.	Tonini Giorgio	»	48,166	»
57.	Bodrero Mario	»	48,083	»
58.	Montani Luigi		47,770	»
59.	Bellani Luigi		47,666	
60.	Berti Roberto		47,664	»
61.	Facibeni Antonio	»	47,663	»
62.	Orio Giuseppe	»	47,661	»
63.	Cortesi Mario	»	47,458	»
64.	Musiari Faliero	»	47,417	»
65.	Maggi Costanzo	»	47,395	»
66.	Mazzoleni Osvaldo		47,354	»
67.	Pinto Antonio	»	47,333	«
68.	Arcidiaco Antonino	»	47,250	»
69.	Guerrini Alberto	»	47,166	»
70.	Ottinetti Sergio	»	47,164	»
71.	Zuccaro Vincenzo	»	47,162	»
72.	Dosio Efisio	»	46,750	»
73.	Pesando Luigi	»	46,541	»
74.	Bossi Gerolamo	»	46,500	»
75.	Cairoli Mario	»	46,416	»
76.	Caffagni Angelo	»	46,166	»
77.	Salvioli Mariani Massimo	»	46,164	»
78.	Peduzzi Enzo	»	46.000	»
79.	Todeschini Giovanni	»	45,833	»
80.	Fini Livio	»	45,666	»
81.	Cagliani Luigi	»	45,645	»
82.	Salvioli Eugenio	»	45,416	»
83.	Corradini Luigi	»	45,333	»
84.	Persigalli Manfredo	»	45,250	»
85.	Di Luzio Pietro	»	44,833	»
86.	Morini Gino	»	44,604	»
87.	Viscardi Filippo	»	44.500	»
88.	Morgani Giovanni	»	44,000	»
89.	Sala Ferdinando	»	43,916	»
90.	Ballo Carlo	»	43,750	»
91.	Paracchi Zaverio	»	43,748	»
92.	Penasa Giovanni	»	43,666	»
93.	Sandrini Santo Ulisse	»	43,333	»
94.	Comalini Alessandro	»	43,000	»
95.	Grillo Francesco	»	43.000	»
96.	Bartolozzi Emanuele	»	42,916	»
97.	Gatti Gregorio	»	42,914	»
98.	Arcellaschi Aldo	»	42,666	»
99.	Gnudi Irnerio	»	42,458	»
100.	Capiluppi Augusto	»	42,416	»
101.	Tagliazucchi Alessandro	»	42,000	»

102. Tonelli Sergio . . . punti 42,000 su 100
103. Prati Giuseppe » 41,875 »
104. Alberetto Vincenzo » 41,500 »
105. Molinari Amelio » 41,166 »
106. Robertazzi Stefano » 41,000 »
107. Bonuzzi Alessandro » 40,416 »
108. Kliner Giovanni » 39,500 »
109. Mosca Ermanno » 38,508 »
110. Cerati Aldo » 35,416 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 20 gennaio 1953

Il prefetto: GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951, approvata con decreto pari numero e data;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali i candidati hanno chiesto di essere assegnati;

Decreta:

Ai vincitori del concorso a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1951, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Coduri dott. Gianfranco: Canzo;
2) Volpati dott. Carlo: Bellagio;
3) Malagoli dott. Alberto: Cesello Brianza-Pusiano-Bosisio Parini;
4) Zaccaria dott. Paolo: Campione d'Italia;
5) Della Cioppa dott. Salvatore: Argento Brienno;
6) Gavazzoli dott. Lino: Lierna;
7) Soldini dott. Gianluigi: Faggeto Lario-Pognana Lario;
8) Ape dott. Raffaele: Carate Urio-Laglio;
9) Annunziata dott. Giuseppe: Colle Brianza Castello Brianza;
10) Tagliaferri dott. Siro: Santa Maria Rezzonico;
11) Mauri dott. Livio: Schignano;
12) Sileci dott. Rosario: Cortenova-Taceno-Parlasco Primaluna, frazione Cortabbio;
13) Clerici dott. Enrico: Sueglio-Vestreno-Tremenico Introzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 20 gennaio 1953

Il prefetto: GAIA

(665)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3539 del 31 dicembre 1951, relativo al bando di concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara ed il successivo decreto prefettizio n. 5029 del 1° marzo 1952;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara alla data 30 novembre 1951.

1. Radocchia Maria punti 53,793 su 100
2. Capulli Lucia . » 51,971 »
3. Pagliardini Livia . . » 51,687 »
4. Simonari Giulia . . . . punti 51,175 su 100
5. Romagnoli Maria . . . . . » 50,575 »
6. Marsili Pasqualina . . . . . » 50,162 »
7. Masi Filomena . . . . . » 50,102 »
8. Cupaiolo Lidia . . . . » 49,331 »
9. De Flaminicis Wanda . . . » 49,166 »
10. Broglia Wanda . » 48,450 »
11. Tommasini Serra Amedea . . » 48,193 »
12. Massei Maria . . . . » 48 — »
13. Longhi Armela . . . . . » 47,737 »
14. Zacchi Elisa . . . . . » 47,587 »
15. Sechini Maria . . . » 46,625 »
16. D'Andrea Triestina Maria . . » 46,325 »
17. Odorisio Maria Geltrude . . » 46,175 »
18. Belosi Salvatora . . . . » 46,043 »
19. Iacobozzi Angela . . . . » 45,943 »
20. De Luca Elide . . . . . . » 45,468 »
21. Brognara Iole . . . . . . » 44,962 »
22. Dionisi Emma . . . . . . » 44,328 »
23. Marcone Anna . . . . . » 44,206 »
24. Mucci Iva . . . . » 44 — »
25. Sivitilli Emma . . . . . » 43 — »
26. Villa Lidia . . . . » 42,062 »
27. Di Liborio Anna . . . . » 42 — »
28. Di Giovanni Lucia . . . . » 41,937 »
29. Di Benigno Maria . » 41,031 »
30. Pasello Walmen . . . . » 40,425 »
31. Ballabeni Maria Rosa . . . » 38,625 »
32. Baruffaldi Giulia » 36 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 27 dicembre 1952

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 22198 Div. II del 27 dicembre 1952 con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di cui ai decreti prefettizi n. 3539 del 31 dicembre 1951 e n. 5029 del 1° marzo 1952;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco rispettivamente indicato:

1) Radocchia Maria: Loreto Aprutino;
2) Capulli Lucia: Collecorvino;
3) Pagliardini Livia: Castiglione a Casauria;
4) Simonari Giulia: Carpineto Nora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 27 dicembre 1952

Il prefetto: BASSI

(447)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35944 Div. III in data 30 marzo 1951, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 31 gennaio 1951;

Vista la relazione in data 9 dicembre 1952 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

N.	Nominativo	Punti
1.	Magnabosco dott. Lamberto	punti 60,378 su 100
2.	Saia dott. Luigi	» 59,948 »
3.	Ferrante dott. Giovanni	» 56,118 »
4.	Bassi dott. Domenico	» 55,409 »
5.	Sirola dott. Antonio	» 54,732 »
6.	Tassi dott. Francesco	» 54,545 »
7.	Zanoni dott. Gino	» 54,115 »
8.	Rampin dott. Alessandro	» 53,615 »
9.	Ferro dott. Libero	» 53,226 »
10.	Pantè dott. Giuseppe	» 53,036 »
11.	Rigo dott. Bruno	» 52,933 »
12.	Buonocore dott. Fortunato	» 52,548 »
13.	Munari dott. Lionello	» 51,929 »
14.	Rossi dott. Fausto	» 51,747 »
15.	Schiesari dott. Vincenzo	» 51,647 »
16.	Schenardi dott. Eugenio	» 51,165 »
17.	Franchin dott. Antonio	» 50,845 »
18.	Mauro dott. Marino	» 50,729 »
19.	Bonsembiante dott. Ferdinando	» 50,724 »
20.	Verri dott. Remigio	» 50,675 »
21.	Carmignoto dott. Antonio	» 50,359 »
22.	Sembianti dott. Gianantonio	» 49,886 »
23.	De Megni dott. Nello	» 49,837 »
24.	Fraccaro dott. Giovanni	» 49,827 »
25.	Lovo dott. Mario	» 49,750 »
26.	Sernaglia dott. Giancarlo	» 49,734 »
27.	Schiavi dott. Ciriano	» 49,665 »
28.	Vicenzetto dott. Carlo	» 49,569 »
29.	Baruchello dott. Bruno	» 49,476 »
30.	Sannito dott. Lorenzo	» 49,359 »
31.	Ferronato dott. Giovanni	» 49,125 »
32.	Rampazzo dott. Giuseppe	» 48,893 »
33.	Milani dott. Gabriele	» 48,647 »
34.	Bonolio dott. Arsenio	» 48,615 »
35.	Pacchin dott. Carlo	» 48,443 »
36.	Chiodo dott. Alfonso	» 48,290 »
37.	Garofalo dott. Antonio	» 48,197 »
38.	Nicolini dott. Antonio	» 48,156 »
39.	Cavallari dott. Pietro	» 48,033 »
40.	Mantovanelli dott. Mario	» 47,965 »
41.	De Ambrogio dott. Ugo	» 47,790 »
42.	Monteleone dott. Luigi	» 47,409 »
43.	Zanovello dott. Grado	» 47,164 »
44.	Vianello dott. Aldo	» 46,290 »
45.	Acone dott. Feliciano	» 46,167 »
46.	Maturi dott. Luigi	» 45,845 »
47.	Buzzi dott. Giovanni Battista	» 45,263 »
48.	Mostocotto dott. Marino	» 45,227 »
49.	Marcolin dott. Dino	» 45,209 »
50.	Chilesotti dott. Basilio	» 45,068 »
51.	Trigona dott. Remigio	» 45,000 »
52.	Cortella dott. Marcello	» 44,993 »
53.	Werlich dott. Nello	» 44,760 »
54.	Giancola dott. Francesco	» 44,140 »
55.	Quattrocchi dott. Salvo Francesco	» 43,972 »
56.	Fassina dott. Pietro	» 43,806 »
57.	Anselmi dott. Sebastiano	» 42,218 »
58.	Baldan dott. Severino	punti 41,945 su 100
59.	Cerquetti dott. Aguinaldo	» 41,590 »
60.	Calì dott. Antonino	» 41,568 »
61.	Simonato dott. Mario	» 41,274 »
62.	Busana dott. Sergio	» 40,420 »
63.	Bellani dott. Luigi	» 39,377 »
64.	Bertoli dott. Tarcisio	» 39,114 »
65.	Stevani dott. Nerone	» 39,066 »
66.	Cavallini dott. Giacomo	» 36,454 »
67.	Russo dott. Antonino	» 36,413 »

Padova, addì 21 gennaio 1953

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35944 Div. III-M. in data 30 marzo 1951, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 31 gennaio 1951;

Vista la relazione in data 9 dicembre 1952 della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto Prefettizio pari numero;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Magnabosco dott. Lamberto di Raimondo, con recapito a Saonara, vincitore della condotta di Padova (3° reparto);

2) Saia dott. Luigi di Onofrio, con recapito a Campo San Martino, Capitel Bello, vincitore della condotta di Padova (10° reparto);

3) Ferrante dott. Giovanni di Ernesto, con recapito a Borgoricco, via Sabbadin n. 43, vincitore della condotta di Cadoneghe;

4) Bassi dott. Domenico fu Nicolò, con recapito a Padova Riviera T. da Camposampiero, vincitore della condotta di Vigodarzere;

5) Sirola dott. Antonio di Antonio, con recapito a Forni Avoltri (Udine), vincitore della condotta di Loreggia;

6) Tassi dott. Francesco fu Antonio, con recapito a Cona (Venezia) via Palazzetto, vincitore della condotta di Agna;

7) Zanoni dott. Gino di Italo, con recapito a Vigonza, frazione Codevigo, vincitore della condotta di Sant'Urbano (2° reparto);

8) Rampin dott. Alessandro di Luciano, con recapito a Padova, via Mentana n. 25, vincitore della condotta di Piazzola sul Brenta (2° reparto).

Padova, addì 21 gennaio 1953

Il prefetto: CELONA

(666)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.